

## CODIFICAZIONE DEL DIRITTO COMUNE DELLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE

Ospitato da un Periodico che si rivolge in modo prevalente a studiosi della Chiesa latina, mi pare opportuno avviare la presente trattazione spiegando i termini del titolo, alcuni dei quali sono forse meno noti ai non addetti ai lavori.

### a) *Nozione di Chiesa orientale cattolica*

Non mi soffermo sul termine orientale, poiché è ormai ben noto che esso si riferisce alle Chiese sorte nei territori dell'Impero Romano d'Oriente, oppure oltre i confini orientali dell'Impero (cioè in Persia ed in Armenia, e poi in Etiopia e nel Malabar, e poi nei territori dell'Europa orientale ove il cristianesimo si ricollega alla Chiesa di Costantinopoli)<sup>1</sup>, anche se i loro fedeli si sono poi diffusi in altre regioni, conservando tuttavia le loro tradizioni.

Per Chiesa noi qui intendiamo una comunità ecclesiale dotata di propria Gerarchia, la quale vive il cristianesimo secondo un proprio patrimonio spirituale, liturgico, disciplinare, intendiamo cioè la Chiesa particolare, nell'accezione data al termine dal Decreto Conciliare *Orientalium Ecclesiarum*<sup>2</sup>, un'accezione diversa da quella ben nota, propria della *Lumen Gentium* e del *Christus Dominus*<sup>3</sup>.

Questa differenza ovviamente non è soltanto letterale ma è in primo luogo concettuale, in quanto implica un diverso approccio alla realtà in esame.

Per la *Lumen Gentium* questa Chiesa, denominata Chiesa locale, è il risultato del congiungimento organico di varie Chiese (particolari) che gode di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio<sup>4</sup>; per gli orientali e gli orientalisti invece essa è la Chiesa particolare, che entrando in comunione con altre Chiese particolari, fondate sulla particolarità rituale e dotate di una propria Gerarchia costituisce,

1 Cf. G. de Vries, *Oriente Cristiano ieri e oggi* (Roma 1949) 9-17; A. Brunello, *Le Chiese Orientali e l'Unione* (Milano 1965) 9-17; M. Lacko, *Atlas Hierarchicus Ecclesiarum Catholicarum Orientalium* (Roma 1972) 5-8.

2 Cf. OE 2 § 3.

3 Cf. LG 23; CD 11; CIC 368-374.

4 Cf. LG 23; H. De Lubac, *Pluralismo di Chiese o Unità della Chiesa?* (Brescia 1973) 32-34.

in comunione con la Chiesa di Roma, la Chiesa cattolica. 'Parte' della Chiesa cattolica, essa 'contiene' comunità diocesane<sup>5</sup>; essa è dunque l'elemento base, l'atomo della Chiesa universale, la quale è costituita da varie Chiese particolari, d'Oriente e d'Occidente (OE 3).

La Chiesa particolare non è una comunità riunita soltanto attorno al proprio vescovo, bensì una comunità composta da vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi e laici, collegati da un medesimo rito, e riuniti attorno ad un Capo e Padre, patriarca o arcivescovo maggiore.

Ho parlato fino ad ora di Chiesa 'particolare' perché è questo il termine usato da *Orientalium Ecclesiarum*<sup>6</sup>. La Commissione per la revisione del Codice orientale l'avrebbe voluto mantenere, ma esso era stato ormai adottato da teologi e canonisti latini con riferimento specifico alla chiesa diocesana.

Il *Coetus specialis* incaricato dello studio della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, di cui facevano parte consultori di ambedue le Commissioni codificatrici, quella latina e quella orientale, nella sua decima sessione (23-27 febbraio 1976), optò per la locuzione 'Ecclesia ritualis sui iuris'<sup>7</sup>; in seguito, la Commissione orientale adottò la forma più breve: 'Ecclesia sui iuris', cioè Chiesa autonoma.

Si tratta di un'autonomia relativa, poiché va intesa a norma del diritto comune a tutte le Chiese orientali cattoliche.

L'ultimo schema del Codice di diritto canonico orientale (1986)<sup>8</sup> così descrive:

Can. 27 § 1. 'Coetus christifidelium hierarchia ad normam iuris iunctus, quem ut sui iuris expresse vel tacite agnoscit suprema Ecclesiae auctoritas, vocatur in hoc Codice Ecclesia sui iuris'.

5 Al termine di uno studio sull'argomento ('Che cosa è una Chiesa, un Rito Orientale', *Seminarium* 27, 1975, 263-277) Ivan Zuzek conclude (p. 276): 'Una Chiesa orientale cattolica è una parte della Chiesa Universale che vive la fede (liturgia, patrimonio spirituale, disciplina) in un modo corrispondente ad una delle cinque grandi tradizioni orientali ... e che contiene o almeno è capace di contenere, come sue componenti minori, più comunità diocesane gerarchicamente riunite sotto la guida di un Capo comune legittimamente eletto ed in comunione con Roma, il quale con il proprio Sinodo costituisce la superiore istanza per tutti gli affari di carattere amministrativo legislativo e giudiziario delle stesse comunità...'

Per De Lubac, *Pluralismo di Chiese*, citato nella nota 4, p. 34, *Orientalium Ecclesiarum* 'intende con Chiesa particolare una «comunità» gerarchizzata interiormente autonoma benché sempre «in perfetta comunione con le altre Chiese e con la Chiesa universale»; in pratica, si parla soltanto dei Patriarcati, il cui antico patrimonio deve essere salvaguardato'. La citazione, dice la nota, è tratta da N. Edelby.

Per la doppia accezione della locuzione 'Ecclesia particularis' nei documenti conciliari, cf. A. Amato, 'Presentazione', AA.VV., *La Chiesa locale* (Roma 1976) 9<sup>2</sup>.

6 Cf. OE 3: 'Huiusmodi particulares Ecclesiae, tum Orientis tum Occidentis, licet ritibus, ut aiunt, nempe liturgia, ecclesiastica disciplina et patrimonio spirituali partim inter se differant, aequal tamen modo ...Eaedem proude pari pollent dignitatem...'

7 Cf. *Communicationes* 9 (1977) 297-299. Il Codice latino del 1983 non è stato tuttavia costante nell'uso di questa locuzione; essa figura ad esempio nei can. 111 s., ma non nei can. 383 § 2, 450 § 1, 476, 518, 1015, 1021, 1109...

8 Cf. *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis* (Romae 1986) inviato in forma riservata ai Membri della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale con lettera dell'8 settembre 1986, pubblicata in *Nuntia* 23 (1986) 109-119. L'intero schema è poi stato pubblicato in *Nuntia* 24/25 (1987) 1-278 (citerò: *Schema CICO*).

Esso descrive pure il rito:

Can. 27 § 2: 1°. 'Ritus est patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale et disciplinare cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur'.

Possiamo così parlare di una Chiesa 'sui iuris' latina e di varie Chiese 'sui iuris' orientali<sup>9</sup>, che chiamiamo Chiese orientali cattoliche<sup>10</sup>.

Le Chiese orientali non cattoliche sono dette tutte 'ortodosse' o, in relazione alla Chiesa cattolica, Chiese in non piena comunione con quella cattolica<sup>11</sup>.

Questa locuzione mi pare che possa introdurre e giustificare l'attribuzione alle Chiese orientali cattoliche di una nuova denominazione, quella cioè di Chiese orientali in piena comunione con la sede di Pietro (mentre non sarebbe preciso definirle 'in piena comunione con la Chiesa cattolica' poiché ovviamente sono esse stesse 'Chiesa cattolica').

### b) *Diritto comune e diritto particolare*

Gli Autori latini dividono il diritto, quanto all'ambito, in universale e particolare, generale e singolare, comune e speciale, personale e territoriale<sup>12</sup>.

La Commissione per la revisione del Codice Orientale si è posta sin dall'inizio dei suoi lavori un quesito relativo a queste distinzioni: se le leggi *universalis* riguardano tutta la Chiesa cattolica, molte leggi del Codice di Diritto Canonico (latino) considerate come universali non sono tali, perché riguardano *soltanto* la Chiesa latina.

9 Per un'abbondante bibliografia, cf. S. S. Mudryj, *De transitu ad alium Ritum (a Byzantino-Ucraino ad Latinum)* (Romae 1973) XVI-XXIII.

10 Le Chiese orientali cattoliche sono 21. Dalle antiche grandi sedi sono infatti derivate numerose Chiese, separate da Roma (salva rimanendo la particolarità della Chiesa maronita). Dal sec. XVI in poi vi sono stati grandi movimenti unionistici, in seguito ai quali gruppi ecclesiali consistenti sono venuti all'unione con Roma, conservando le proprie tradizioni: cf. De Vries, *Oriente Cristiano*, citato nella nota 1; Sacra Congregazione per le Chiese Orientali, *Oriente Cattolico-Cenni storici e statistiche*, 4 ed. (Città del Vaticano 1974) particolarmente pp. 840-843.

11 Oltre alle Chiese dell'antica tradizione bizantina, storicamente note come Chiese ortodosse, vi sono quelle pre-calcedonesi, le quali rifiutarono il Concilio di Calcedonia (451) e che sarebbe più esatto chiamare Antiche Chiese dell'Oriente (copta, etiopica, siriana, armena, malankarese) ma che si sono esse stesse di recente definite 'ortodosse'; vi è inoltre la Chiesa Assira, che rigetta il Concilio di Efeso (431). Fino alla vigilia del Vaticano II queste Chiese erano considerate 'scismatiche' e spesso anche 'eretiche'.

Con il Concilio, si è incominciato a parlare di Chiese 'separate' (UR, *passim* ed in particolare il titolo del cap. III); gradatamente, si è giunti a chiamarle Chiese 'in non piena comunione' con noi: lo stesso UR parla di un'unione 'che già vige' (n. 12). Il *Direttorio Ecumenico* (del 14 maggio 1967), citando UR 14, applica al presente quanto ivi è detto, così pare, a riguardo dei tempi anteriori alle divisioni, ed asserisce pertanto, al n. 40, che 'Inter Ecclesiam catholicam et Ecclesias orientales a nobis seiunctas *communio* satis arcta in rebus fidei *exstat*'. Infine, per arrivare a documenti più recenti, cito CIC 844 § 3: «Ministri catholici ... membris Ecclesiarum orientalium quae *plenam* cum Ecclesia catholica *communione* non habent», Al riguardo, cf. E. F. Fortino, 'Diritto Canonico e Ortodossi', *Ecclesia Mater* 25 (1987) 100 s.

12 Cf. ad esempio Conte a Coronata, *Institutiones Iuris Canonici*, I<sup>3</sup>, (Torino 1947) 16-18; più semplice la distinzione proposta da V. De Paolis, A. Montan, 'Il libro primo del Codice; Norme Generali', AA.VV., *Il Diritto nel Mistero della Chiesa* I, (Roma 1986) 249-251.

D'altra parte, fra il diritto comune (della Chiesa universale) e quello particolare (di una diocesi o eparchia), si possono rilevare tanti gradi intermedi.

La Commissione propone pertanto le seguenti gradazioni: *diritto della Chiesa universale*, che riguarda tutta la Chiesa cattolica, sia d'Oriente che d'Occidente; *diritto comune*, che ugualmente riguarda tutta la Chiesa cattolica (diritto comune a tutta la Chiesa cattolica), oppure la sola Chiesa latina (diritto comune latino) o tutte le Chiese orientali (diritto comune a tutte le Chiese orientali); *diritto particolare*, che può essere *diritto particolare di una Chiesa 'sui iuris'*, o *di una provincia ecclesiastica*, o *di un'eparchia*<sup>13</sup>.

La codificazione qui studiata ha per oggetto il diritto comune a tutte le Chiese orientali 'sui iuris'.

## 1. LA PRIMA CODIFICAZIONE

Dobbiamo a P. Acacio Coussa, B.A., Assistente (1933-1935) e poi Segretario (1935-1962) della Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, un'ampia relazione su questa codificazione<sup>14</sup>, dagli inizi al 1962.

### a) *Preparazione remota*

Nell'unirsi a Roma, le varie comunità orientali conservarono i propri usi liturgici ed anche, seppure con qualche limitazione, la propria disciplina ecclesiastica, ma il sorgere di continui problemi dava occasione ai Romani Pontefici ed alla Congregazione de Propaganda Fide, che sovrintendeva alle questioni degli orientali, di emanare nuove norme.

Il secolo scorso il 'corpus iuris' degli orientali cattolici comprendeva dunque: a) canones antiqui; b) collectiones antiquae; c) Acta Apostolicae Sedis; d) Synodi approbatae; e) Synodi non approbatae; f) ius consuetudinarium; g) ius

13 Cf. M. Brogi, 'Particular law in the future Oriental Code of Canon Law', C. Payngot (ed.), *Homage to Mar Cariatbil - Pioneer Malabar Ecumenist* (Rome 1987) 89-93; *schema* citato alla nota 8, can. 1508 § 1: 'Nomine iuris communis in hoc Codice veniunt praeter leges et legitimas consuetudines universae Ecclesiae etiam leges et legitimae consuetudines omnibus Ecclesii orientalibus communes'.

§ 2: 'Nomine vero iuris particularis veniunt omnes leges, legitimae consuetudines, statuta aliaque iuris normae, quae nec universae Ecclesiae nec omnibus Ecclesiis orientalibus communes sunt'.

14 Secondo *Oriente Cattolico*<sup>4</sup> citato nella nota 10, p. 57, il Coussa fu l'autore del capitolo dedicato alla 'Codificazione canonica orientale' in Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, *Oriente Cattolico - Cenni storici e statistiche*<sup>3</sup> (Città del Vaticano 1962) 35-61. Per il Coussa, cf. N. Del Re, 'I Cardinali e gli Assessori del 1° Cinquantenario' (I, 6: 'Gabriele Acacio Coussa, 13 agosto 1961-29 luglio 1962), *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel Cinquantenario della Fondazione = 1917-1967* (Roma 1969) 93-95.

Per questa codificazione, cf. anche D. Faltin, 'La Codificazione del Diritto Canonico Orientale', *La Sacra Congregazione nel Cinquantenario*, 121-137; *Oriente Cattolico*<sup>4</sup>, citato nella nota 10, pp. 57-59; O. Bucci 'Il Codice di Diritto Canonico Orientale nella storia della Chiesa', *Apollinaris* 55 (1982) 371-410.

patriarchale; h) edicta civilis auctoritatis de re ecclesiastica; i) disciplina religiosorum<sup>15</sup>.

Pio IX, nella costituzione apostolica *Romani Pontifices* del 6 gennaio 1862 di erezione della Congregazione de Propaganda Fide 'pro negotiis ritus orientalis'<sup>16</sup>, diede l'avvio ad una raccolta canonica: dichiarata estinta la Congregazione 'super correctione librorum Ecclesiae orientalis', istituita nel 1717 da Clemente XI<sup>17</sup>, egli aggiunge: 'Volumus tamen, ut in eadem Congregatione hisce Nostris Litteris constituta, existat Cardinalis *Ponens* a Nobis, et a Nostris Successoribus stabili modo semper eligendus, qui munere fungatur sedulo dirigendi studia, quae necessaria sunt ad colligendos Ecclesiae orientalis canones et ad examinandos, ubi opus fuerit, omnes orientales libros cuiusque generis sint'<sup>18</sup>. L'incarico era già stato affidato al Pitra<sup>19</sup>, il quale pubblicò la *Iuris Ecclesiastici Graecorum historia et monumenta*<sup>20</sup>.

Propaganda Fide aveva a sua volta promosso la redazione di collezioni del diritto proprio, un diritto 'missionario' che riguarda sia i missionari latini che il clero ed i fedeli orientali cattolici, ed i cui risultati avevano già incominciato ad apparire<sup>21</sup>.

La necessità di un codice per le Chiese orientali si faceva intanto sempre più sentire, e fu segnalata durante la preparazione del Vaticano I<sup>22</sup>.

La questione fu ripresa ex professo nel 1927 dalla Congregazione per la Chiesa Orientale, eretta da Benedetto XV il 1° maggio 1917<sup>23</sup>. Il 13 luglio 1929 Pio XI istituì una 'Commissione Cardinalizia per gli studi preparatori della Codificazione Canonica Orientale'<sup>24</sup> che fu presieduta dal Cardinale Pietro Gasparri fino alla sua morte, sopravvenuta il 18 novembre 1934. Essa istituì a sua volta due gruppi di lavoro, affidando a ciascuno di loro uno dei seguenti incarichi: la raccolta delle fonti ed il lavoro di codificazione<sup>25</sup>.

15 Cf. Bucci, 'Il C.I.C.O. nella storia' citato nella nota 14, pp. 378 s.

16 Pii XI P. M. *Acta*, I, 3 (Roma 1864) 402-416; cf. N. Del Re, *La Curia Romana* 3 ed. (Roma 1970) 425-428.

17 Cf. Del Re, *ibid.*, 399 s.

18 Pii XI P. M. *Acta* citato nella nota 16, p. 410.

19 Per la vita e le opere di questo benedettino, monaco a Solesmes, studioso e poi cardinale (1812-1889), cf. C. Vogel, 'Pitra Jean Baptiste', *Enc. Catt.* IX, 1584 s.

20 In due volumi, Roma 1866-1868.

21 Ricordo: *Bullarium Pontificium Sacrae Congregationis de Propaganda Fide*, 5 tomi, un appendice in due tomi, un volumen di Indici (Roma 1839-1858); R. De Martinis, *Iuris Pontificii de Propaganda Fide pars prior complectens Bullas Brevia Acta S. S. a Congregationis institutione ad praesens iuxta temporis seriem disposita*, 7 voll. (Roma 1888-1907)... *pars secunda complectens Decreta Instructiones Encyclicas litteras etc. ab eadem Congregatione lata* (Roma 1909); *Colectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu Decreta Instructiones Rescripta pro apostolicis Missionibus*, 2 voll. (Roma 1907).

22 Cf. *Oriente Cattolico*<sup>3</sup> citato nella nota 14, p. 35.

23 Per il Decreto di erezione e la lettera di accompagnamento a firma del Card. Pietro Gasparri, cf. *La Sacra Congregazione nel Cinquantenario* citato nella nota 14, prime tavole fuori testo e poi pp. 1-103; etiam AAS 9 (1917) 529-531; Del Re, *La Curia Romana* citato nella nota 16, pp. 102-112; W. Dziob, *The Sacred Congregation for the Oriental Church* (Washington 1948).

24 Cf. *Oriente Cattolico*<sup>3</sup> citato nella nota 14, pp. 36-40.

25 Cf. *Oriente Cattolico*<sup>3</sup> citato nella nota 14, p. 37: 'Un duplice lavoro si imponeva, la codificazione propriamente detta e la raccolta delle fonti'.

b) *La pubblicazione delle fonti*

Il primo dei due compiti fu continuato dalle Commissioni che succedettero a quella Commissione Cardinalizia ed è ancora in corso. Esso procede su varie linee, poiché si tratta di raccogliere tutte le fonti che costituiscono il *corpus iuris*, sia comuni a tutte le Chiese orientali che proprie a ciascuna di esse.

Come si è visto, le fonti sono molteplici, distanti l'una dall'altra per natura, per lingua, per antichità. Raccoglierle è un lavoro immane, ma esso è stato intrapreso con molto coraggio e la collezione, articolata in tre serie, conta ora quarantasei volumi<sup>26</sup>.

c) *La Commissione per la redazione del CICO*

Il 17 luglio 1935 Pio XI, con una sua comunicazione<sup>27</sup>, sostituì la Commissione Cardinalizia preparatoria con la Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale: veniva così dato il via alla vera e propria redazione di un nuovo codice<sup>28</sup>.

Le difficoltà erano molte e superiori a quelle incontrate nel primo novecento per la codificazione latina, per la mancanza assoluta di precedenti nelle Chiese orientali; si ricordi anzi a questo riguardo che le Chiese ortodosse non hanno nemmeno oggi un codice di diritto ecclesiastico, sebbene ne sentano il bisogno<sup>29</sup>.

d) *La promulgazione di alcune parti del codice*

I lavori della Commissione procedettero a ritmo serrato e furono seguiti molto da vicino sia da Pio XI che dal successore, Pio XII, sotto il cui pontificato apparvero le prime parti del Codice, che per decisione dello stesso Pio XI si sarebbe dovuto chiamare 'Codex Iuris Canonici Orientalis'<sup>30</sup>.

La necessità di dotare al più presto i cattolici del Medio Oriente, per motivi politici, di una legislazione matrimoniale chiara e scritta, unita all'opportunità di render chiaro e possibilmente uniforme il diritto matrimoniale di tutti gli orientali ormai largamente diffusi in Occidente, indusse Pio XII a promulgare il 22 febbraio 1949, con il Motu Proprio '*Crebrae allatae*', i canoni 'de matrimonio', che entrarono in vigore il 2 maggio consecutivo<sup>31</sup>.

26 Cf. A. L. Tautu, 'Relazione sulla stampa della serie III delle Fonti della Codificazione Orientale', *Nuntia* 3 (1976) 96-100; L. Glinka, 'Resoconto sulla pubblicazione delle Fonti della Codificazione Orientale', *Nuntia* 10 (1980) 119-128. Quest'ultimo articolo si chiude con l'elenco aggiornato dei volumi sinora pubblicati.

27 Pubblicata in AAS 27 (1935) 306-308, ripresa in *Oriente Cattolico*<sup>3</sup> citato nella nota 14, p. 41.

28 Cf. *Oriente Cattolico*<sup>3</sup> citato nella nota 14, pp. 41-47.

29 Cf. B. Archondonis, 'A Common Code for the Orthodox Churches', *Kanon* 1 (1973) 45-53.

30 Cf. Faltin, 'La Codificazione' citato nella nota 14, p. 133. Il Coussa aveva a sua volta scritto: 'Per il titolo da dare al Codice erano in gioco ben 14 denominazioni diverse. Fu scelta finalmente quella di «Codex iuris canonici orientalis»: *Oriente Cattolico*<sup>3</sup> citato nella nota 14, p. 45<sup>2</sup>.

31 AAS 41 (1949) 89-119.

Uguale preoccupazione di chiarezza ed anche di uniformità suggerirono la consecutiva pubblicazione dei canoni 'de iudiciis', promulgati con il Motu Proprio *Sollicitudinem Nostram* del 6 gennaio 1950 ed entrati in vigore il 6 gennaio 1951<sup>32</sup>.

Per motivi contingenti furono poi estrapolati dalle norme 'De Personis' e promulgati nel 1951 i canoni sulle elezioni dei vescovi<sup>33</sup> seguiti il 9 febbraio 1952 dal Motu Proprio *Postquam Apostolicis Litteris* con i canoni sui Religiosi, i beni ecclesiastici e 'de verborum significatione', entrati in vigore il 21 novembre 1952<sup>34</sup> ed infine, il 2 giugno 1957, fu la volta del Motu Proprio *Cleri sanctitati*, con i canoni sui riti orientali e sulle persone, entrati in vigore il 25 marzo 1958<sup>35</sup>.

Mentre i canoni venivano via via promulgati, i lavori di redazione progredivano velocemente e così il 12 dicembre 1958 il Cardinale Agagianian, Presidente della Commissione, presentò a Papa Giovanni XXIII i canoni 'de sacramentis', che questi tuttavia non promulgò<sup>36</sup>.

Qualche settimana dopo, nella celebre allocuzione del 25 gennaio 1959, il Papa fece cenno ad una 'prossima pubblicazione del Codice di Diritto Orientale'<sup>37</sup>, ma altre pubblicazioni invece non ce ne furono, né se ne conosce alcun motivo ufficiale. Pare tuttavia molto verosimile che Giovanni XXIII, avendo preannunciato la revisione del Codice latino, avesse pensato ad un aggiornamento anche di quello orientale<sup>38</sup>.

Vi è al riguardo un'altra questione insoluta.

E' vero che alcune circostanze avevano suggerito la promulgazione immediata di alcune parti, come il diritto matrimoniale, quello processuale ed i canoni relativi alle elezioni episcopali, ma ci si può chiedere perché Pio XII abbia continuato con lo stesso metodo anche con altre parti, sebbene l'incompletezza del Codice creasse a volte difficoltà di applicazione dei canoni promulgati.

Si può pensare alla fretta di far applicare la nuova legge via via che essa era materialmente pronta (i canoni che seguirono sono infatti molto importanti, e riguardano le persone, i beni e la terminologia) ma non si può escludere che egli avesse coltivato l'intenzione di procedere emanando singoli decreti, anziché introducendo nelle Chiese orientali un unico codice comprensivo di tutto il diritto.

Quanto all'atteggiamento di Giovanni XXIII, può essere utile notare che

32 AAS 42 (1950) 5-120.

33 Cf. N. Edelby, «Les Patriarches Orientaux», N. Edelby - I. Dick, *Les Eglises Orientales Catholiques - Décret 'Orientalium Ecclesiarum'* (Unam Sanctam 76) Paris 1970, 364.

34 AAS 44 (1952) 65-152.

35 AAS 49 (1957) 433-603.

36 Così il Faltin in *Unitas* 27 (1972) 176, citato da I. Zuzek, 'Les textes non publiés du Code de Droit Canon Oriental', *Nuntia* 1 (1975) 31; cf. Bucci, 'Il C.I.C.O. nella storia' citato nella nota 14 (lunga nota 96, pp. 402-404).

37 AAS 51 (1959) 69.

38 Cf. Bucci, 'Il C.I.C.O. nella storia' citato nella nota 14, pp. 403-405.

egli era vissuto a lungo in Oriente e doveva pertanto ben sapere che i canoni già promulgati non erano stati da tutti bene accolti.

Le difficoltà di redazione, già ricordate, avevano influito negativamente sulla redazione dei testi. Nonostante la preoccupazione di evitare ogni sia pur minimo sospetto di latinizzazione, era stato infatti necessario ricorrere al Codice latino come *instrumentum laboris*; i consultori specialmente orientali avevano avuto piena libertà di fare tutte le loro osservazioni, ma per la sostanziale convergenza delle discipline, per la novità dell'iniziativa, e fors'anche almeno un po' per timore reverenziale, la Commissione si limitò molto spesso alla sola revisione della terminologia. Di conseguenza, il testo finale mostra una così stretta relazione con il CIC, da parerne dipendente.

I canoni promulgati sono fedeli, nella sostanza, alle antiche fonti, ma lo sono ancor più alle norme recenti le quali provenivano da Roma ed erano ispirate ad una mentalità latina.

Inoltre, anche se in alcuni campi i nuovi canoni tenevano conto di alcuni progressi dottrinali aprendo ad esempio degli spiragli in favore dei laici e delle associazioni private<sup>39</sup>, o istituendo il processo 'coram unico iudice'<sup>40</sup>, che non hanno riscontro nel CIC del 1917, in altri campi, come a riguardo della Gerarchia o nel diritto dei religiosi, molti di essi corrispondono 'ad litteram' ai canoni del CIC, ove si eccettuino alcune differenze terminologiche<sup>41</sup>.

Nei canoni promulgati emerge inoltre la tendenza unificatrice dell'epoca, che lasciava poco respiro alle particolarità delle singole Chiese orientali o alla creatività dei singoli istituti religiosi.

Le difficoltà di redazione e quelle di accoglienza potrebbero aver suggerito a Pio XII di procedere a tappe ed aver poi fatto sentire a Giovanni XXIII l'opportunità di una revisione generale dell'intero Codice<sup>42</sup>.

#### e) *I testi non pubblicati*

Nonostante la sospensione delle promulgazioni, la Commissione continuò ad esistere fino al 1972, sebbene ormai inattiva (se si eccettua la pubblicazione delle fonti). Comunque, come si è detto, i lavori di redazione erano andati molto avanti, pare anzi che fossero già terminati, ma i vari schemi rimanevano negli archivi della Commissione.

Come si è visto, alla morte di Pio XII (9 ottobre 1958) erano pronti per la promulgazione soltanto i canoni 'de sacramentis', sottoposti il 12 dicembre 1958 alla firma di Giovanni XXIII<sup>43</sup>, ma il Coussa scriverà più tardi, nel 1962: "Terminate le Plenarie, un ultimo non lieve lavoro rimaneva da com-

39 Cf. Motu Proprio Cleri Sanctitati can. 528 e 532.

40 Cf. Motu Proprio *Sollicitudinem Nostram*, can. 453-467.

41 *Oriente Cattolico*<sup>3</sup> citato nella nota 14, pp. 47-55, nel presentare le singole parti promulgate pone in rilievo le affinità e le divergenze nei riguardi dei corrispondenti canoni del CIC. Segue alle pp. 55-57 una bibliografia, che si potrebbe completare con la breve nota bibliografica di Faltin, 'La Codificazione' citato nella nota 14, p. 137.

42 A riguardo delle difficoltà dovute alla varietà della materia unita alla mancanza di modelli in Oriente, cf. Bucci, 'Il C.I.C.O. nella storia' citato nella nota 14, pp. 370-388.

43 Cf. supra nota 36.

piere. Redatti infatti i singoli canoni, rimaneva da redigere il Codice stesso nel suo insieme, ossia ordinare il paradigma e la successione dei canoni, armonizzandoli tra loro per evitare le immancabili antinomie, lacune, incongruenze, ripetizioni ed ogni specie di *inconcinnitates*. Di ciò fu incaricata il 2 ottobre 1942 la Segreteria della Commissione ... Tale lavoro di paziente rifinitura venne svolto in 71 riunioni dal 23 febbraio al 24 novembre 1944 ... L'intero testo del Codice formato di 2666 canoni fu quindi oggetto di una Plenaria, la ventiduesima, che occupò 21 sedute. La stampa della Plenaria era composta di tre fascicoli, il primo con le Note d'Ufficio, il secondo con l'intero testo del C.I.C.O. e il terzo conteneva gli studi<sup>44</sup>.

Dopo aver confermato che il Codice, composto di 2666 canoni, era stato stampato nel 1945 nel secondo dei tre volumi ricordati nella citazione del Coussa, con scritto sulla copertina: 'Intero testo del Codice' e, nel frontespizio: 'Codex Iuris Canonici Orientalis', il Zuzek completa la cronistoria asserendo che il lavoro della Commissione non si fermò lì. Il testo infatti fu ulteriormente ritoccato e poi sottoposto all'approvazione pontificia, che fu ottenuta nell'Udienza del 13 marzo 1948.

Dopo quest'Udienza alcune parti non furono più toccate; altre invece furono ancora limate ed i canoni sui sacramenti furono anche corredati di note e passati alla tipografia che preparò il piombo per la stampa, facendoli precedere da una lettera pontificia di promulgazione, lettera che non fu mai firmata né da Pio XII né dai successori<sup>45</sup>.

La Commissione di revisione, di cui tratterò un po' oltre, li ha ripresi, usandoli come testi di base per il proprio lavoro, e ne ha curato la pubblicazione su *Nuntia*<sup>47</sup>.

## 2. IL CONCILIO E IL POST - CONCILIO

### a) *Il Decreto Conciliare Orientalium Ecclesiarum*

Tra la prima stesura del Codice, solo parzialmente promulgato, e la sua revisione, ancora in corso, vi è il Vaticano II. Nella sua centralità per tutta la Chiesa cattolica esso ha particolare rilievo per gli orientali cattolici a motivo del Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, approvato il 21 novembre 1964.

Il Decreto, già ampiamente commentato<sup>48</sup>, conta trenta paragrafi, nei

44 *Oriente Cattolico*<sup>3</sup> citato nella nota 14, pp. 45 s.

45 Zuzek, 'Les textes non publiés' citato nella nota 36, p. 23.

46 Per lo schema del Codice del 1945 cf. Zuzek, 'Textes non publiés' citato nella nota 36, p. 24; Idem, 'Testi iniziali de causis beatificationis et canonizationis', *Nuntia* 9 (1979) 91 s.

47 Cf. Zuzek, 'Les textes non publiés' citato nella nota 36, pp. 23-31; Idem, 'Testi iniziali' citato nella nota 46, pp. 91-106.

48 Cf. N. Edelby - I. Dick, *Les Eglises Orientales Catholiques - 'Décret Orientalium Ecclesiarum'* (Unam Sanctam 76) (Paris 1970); R. F. Esposito, *Decreto sulle Chiese Orientali* (Roma 1963); S. Manna - G. Distante, *Orientalium Ecclesiarum - Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche* (Casale Monferrato 1986); V. J. Pospishil, *Orientalium Ecclesiarum*

quali enunzia dei principi e contiene delle norme; ai primi, che sono di carattere generale, si deve ispirare l'azione tanto dei legislatori che degli operatori del diritto, mentre le seconde andavano tradotte in pratica, subito o dopo la promulgazione da parte della Santa Sede di opportuni strumenti giuridici, e andranno poi inserite nella futura codificazione.

Tra i principi, ricordo che il paragrafo 3 riconosce la pari dignità di tutte le Chiese particolari, sia di Oriente che di Occidente.

Il principio della maggior prestantza del rito latino, che si vuole qui smentire, era già stato superato nelle sue conseguenze di carattere giuridico con numerosi interventi dei Romani Pontefici, dalla *Orientalium Dignitas Ecclesiarum* di Leone XIII (del 30 novembre 1894)<sup>49</sup> fino alle parti già promulgate del Codice di diritto orientale<sup>50</sup>: intenzione del Decreto era dunque combattere e far scomparire le conseguenze di carattere psicologico e culturale che purtroppo ancora persistono in non pochi ambienti.

E' ugualmente di carattere generale la raccomandazione del n. 4: 'Provideatur igitur ubique terrarum tuitioni atque incremento omnium Ecclesiarum particularium ac propterea constituentur paroeciae atque propria hierarchia, ubi id postulat bonum spirituale fidelium'.

Si tratta di una raccomandazione che nella prima parte, costituzione di parrocchie, riguarda specialmente i Vescovi latini<sup>51</sup>, mentre la seconda parte, istituzione della gerarchia, è di competenza della Santa Sede, ma vale anche per gli episcopati latini, come invito ad avanzarne la proposta e a non ostacolarne l'attuazione.

Nella seconda parte, paragrafi 7-11, il Decreto detta una normativa complessa e delicata che riguarda la giurisdizione dei Patriarchi orientali cattolici con i propri sinodi<sup>52</sup>.

Il paragrafo n. 7 asserisce che i gerarchi di qualche rito con giurisdizione fuori dei confini del territorio patriarcale rimangono 'aggregati' alla gerarchia del proprio rito, a norma del diritto.

Sotto l'apparente semplicità del testo, che è innovativo, rimane l'oscurità

(New York 1965); C. Pujol, *Decretum Concilii Vaticani II 'Orientalium Ecclesiarum'*, (Romae 1970); M. Wojnar, 'Decree on the Oriental Catholic Churches', *The Jurist* 25 (1965) 173-255; I. Zuzek, 'Animadversiones quaedam in Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis Concilii Vaticani II', *Periodica* 55 (1966) 266-288.

49 ASS 27 (1894-95) 257-264; per la vasta opera di questo Pontefice in favore degli Orientali, cf. R. F. Esposito, *Leone XIII e l'Oriente Cristiano* (Roma 1960).

50 Cf. A. Petrani, 'An adsit ritus praestantior', *Apollinaris* 6 (1933) 74-82; Mudryj, *De transitu* citato nella nota 9, pp. 84-100; W. W. Bassett, *The Determination of Rite* (Roma 1967), 189 s.

51 Cf. CD 23; CIC can. 383 § 2.

52 Si tratta, tra i vari sinodi contemplati dal diritto vigente (Motu Proprio *Cleri Sanctitatis*) di quello composto da tutti (e soli) i vescovi della Chiesa Patriarcale: M. Brogi, 'Sinodi Patriarcali, Assemblee e Conferenze Episcopali di rito orientale', *Antonianum* 51 (1976) 250-265; lo *schema* CIC lo chiama *Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis* (cf. can. 102-113).

del contenuto giuridico del termine 'aggregato', che richiese un intervento chiarificatore della Santa Sede<sup>53</sup>.

Molto importante è il n. 9: 'Patriarchae cum suis synodis superiorem constituunt instantiam pro quibusvis negotiis patriarchatus, non secluso iure constituendi novas eparchias atque nominandi episcopos sui ritus intra fines territorii patriarchalis, salvo inalienabili Romani Pontificis iure in singulis casibus interveniendi'.

Essa parve comportare un immediato capovolgimento della normativa allora vigente, che richiedeva frequenti interventi del Romano Pontefice e che esigeva, per le decisioni più importanti, un suo esplicito atto di conferma.

Ci furono pure a questo riguardo interventi chiarificatori della Santa Sede, che intervenne dopo un sofferto studio<sup>54</sup>.

Di pronta e pacifica applicazione furono invece la terza e la quarta parte nelle quali vengono regolate rispettivamente l'amministrazione e la recezione dei sacramenti (nn. 13-18) e la disciplina del culto divino (nn. 19-23).

La quinta parte riguarda la 'communicatio in sacris' e fu poi ripresa dapprima dal Direttorio Ecumenico<sup>55</sup> e poi dal Codice latino<sup>56</sup>.

#### b) *I documenti postconciliari per gli orientali*

Dopo il Concilio la Santa Sede emanò dei documenti riguardanti esclusivamente gli orientali.

Se si prescinde dal Motu Proprio *Ad Purpuratorum Patrum* dell'11 febbraio 1965, che riguarda la precedenza in seno al Collegio Cardinalizio dei Patriarchi che vi sono inseriti<sup>57</sup>, l'elenco è aperto da un documento che non è mai stato pubblicato ufficialmente: si tratta di una comunicazione fatta dalla Congregazione per le Chiese Orientali ai Patriarchi orientali cattolici con *lettera del 22 giugno 1966*, relativa alla natura dell'intervento del Romano Pontefice in relazione alle elezioni episcopali e alle erezioni di nuove eparchie<sup>58</sup>.

Il secondo documento non riguarderebbe di per sé i cattolici orientali, ma quelli latini, assieme agli orientali ortodossi; si tratta cioè del Decreto *Crescens Matrimoniorum* del 22 febbraio 1967<sup>59</sup> con il quale Paolo VI estese

53 Cf. M. Brogi, 'Nomine Vescovili nelle Chiese Orientali Cattoliche', *Kanon* 7 (1985) 135 s.

54 Idem, *Ibid* 131-135.

55 La prima parte del Direttorio Ecumenico è del 14 maggio 1967, in AAS 59 (1967) 574-592. Tratta della *communicatio in sacris* con gli ortodossi ai paragrafi 39-54.

56 CIC can. 844; cf. M. Brogi, 'Communicatio in sacris tra cattolici e cristiani orientali non cattolici', *Antonianum* 53 (1978) 170-193; Idem, 'Ulteriori possibilità di *communicatio in sacris*?', *ibid* 60 (1985) 459-477.

57 AAS 57 (1965) 295 s.

58 Il testo è stato edito da N. Edelby, 'Les Patriarches Orientaux', Edelby - Dick, *Les Eglises Orientales* citato nella nota 48, pp. 369 s.

59 AAS 59 (1967) 165 s.; anche in *Nuntia* 3 (1976) 35 s.; cf. C. Pujol, 'Adnotationes ad Decretum de matrimoniis mixtis inter Catholicos et Orientales baptizatos acatholicos (22 febr. 1967)', *Periodica* 56 (1967) 505-517.

una norma di *Orientalium Ecclesiarum*, relativa ai matrimoni misti tra orientali cattolici e ortodossi<sup>60</sup>, anche al caso in cui la parte cattolica sia latina.

Dice il Concilio: 'Ad praecavenda matrimonia invalida, quando catholici orientales cum acatholicis orientalibus baptizatis matrimonium ineunt, ... Sancta Synodus statuit formam canonicam celebrationis ... obligare tantum ad liceitatem, ad validitatem sufficere praesentiam ministri sacri, servatis aliis de iure servandis'.

La norma del *Crescens Matrimoniorum* è stata inserita nel Codice latino<sup>61</sup>.

Era intanto già stato promulgato il Motu Proprio *De Episcoporum Muneribus* (15 giugno 1966), riguardante le facoltà di dispensare dei soli vescovi latini, il quale chiariva il contenuto di CD 8 e promulgava un elenco di riserve in favore del Romano Pontefice; il 2 maggio 1967 Paolo VI emanò un testo praticamente parallelo diretto ai soli vescovi orientali, con il Motu Proprio *Episcopalis Potestatis*<sup>62</sup>.

Al quarto posto, continuando a seguire l'ordine cronologico, troviamo un altro documento relativo alla costituzione gerarchica delle Chiese orientali, e cioè la *Declaratio* della Congregazione Orientale del 25 marzo 1970 con la quale venivano fissate *ad interim*, cioè fino alla promulgazione dell'atteso codice orientale, alcune norme relative agli effetti della *aggregatio* di cui in OE 7<sup>63</sup>.

E' del 27 giugno 1972 il Decreto *Orientalium Religiosorum*, con il quale vengono concesse varie facoltà ai Superiori Religiosi orientali<sup>64</sup>; esso applica agli orientali norme parallele a quelle del Decreto della Congregazione per i Religiosi *Religionum laicalium*, del 31 maggio 1966, e dell'Istruzione *Renovationis causa*, del 6 gennaio 1969.

Nel 1972 era stato promulgato il Motu Proprio *Causas Matrimoniales*: la sua versione 'orientale', cioè il Motu Proprio *Cum matrimonialium*, è dell'8 settembre 1973<sup>65</sup>.

Il *Cum matrimonialium*, promulgato quando la Commissione per la revisione del Codice orientale era stata da poco istituita, chiude l'attività legislativa intermedia della Santa Sede, poiché da allora le questioni che sorgono sono rimesse alla Commissione del Codice.

60 OE 18.

61 Cf. CIC can. 1127 § 1.

62 AAS 59 (1967) 385-390; anche *Nuntia* 3 (1976) 26-30; cf. I. Rezac, 'De potestate dispensandi Episcoporum orientalium', *Periodica* 57 (1968) 3 - 79; Idem, *De Potestate dispensandi Episcoporum Orientalium ad normam Mp. Episcopalis Potestatis praemisso textu integro utriusque Motu proprio, latini nempe et orientalis* (Roma 1968).

63 AAS 62 (1970) 179; anche in *Nuntia* 3 (1976) 36 s.; cf. *supra*, nota 53; C. Pujol, 'Adnotationes ad Declarationem practicam vocis «aggregatus»', *Periodica* 49 (1970) 344-354; Idem, 'De sensu vocis «aggregatus» (Vaticanum II, Decr. Orientalium Ecclesiarum, n. 7)', *Periodica* 60 (1971) 251-271.

64 AAS 64 (1972) 738-743; anche in *Nuntia* 3 (1976) 37-41.

65 AAS 65 (1973) 577-581; anche in *Nuntia* 3 (1976) 30-34.

c) *Documenti comuni alla Chiesa latina ed a quelle orientali*

Con alcuni documenti legislativi o amministrativi, come il Motu Proprio *Cum matrimonialium* o il Decreto *Orientalium Religiosorum*, la Santa Sede ha applicato agli orientali le norme di un uguale documento anteriormente promulgato per i soli latini<sup>66</sup>.

Vi sono tuttavia dei documenti che riguardavano tutti i cattolici indistintamente, sia latini che orientali e fra questi, in primo luogo, i documenti conciliari.

La cosa è ovvia, ma non si può nascondere che l'estrema attenzione portata dagli orientali all'*Orientalium Ecclesiarum* abbia talvolta dato l'impressione che fosse questo l'unico documento che li concernesse, mentre alcuni latini tenevano un atteggiamento opposto, in quanto parevano prestare poca attenzione a questo Decreto, come se esso non fosse indirizzato a tutta la Chiesa ma ai soli cattolici orientali.

A questo proposito giova ricordare che tutto ciò che ha detto il Concilio tocca anche i cattolici orientali, compresi i principi e le norme della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, seppure con l'eccezione di quelle che riguardano la liturgia latina.

Per quanto concerne le norme di applicazione emanate in seguito da vari Organismi della Santa Sede, occorre invece esaminare i testi ad uno ad uno, per giudicare dalla fonte, dal contenuto, dagli eventuali riferimenti agli orientali o alla loro normativa, dalle circostanze della promulgazione, etc., quali valgano anche per gli orientali.

Così, valgono per gli orientali il Motu Proprio *Pastorale Munus*, del 30 novembre 1963, distribuito in Aula a tutti i Padri Conciliari. Il Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*, del 6 agosto 1966, ed il Motu Proprio *Cum admotae*, del 6 novembre 1967, valgono in quanto citano esplicitamente i canoni già promulgati del Codice orientale; nelle *Notae directivae pro mutuis relationibus inter episcopos et religiosos in Ecclesia*, del 14 maggio 1978, e nel cui testo si incontrano istituti giuridici orientali, si dice (II, in fine): '...documentum in luce edimus, quod redactum quoque est ex opera Sacrarum Congregationum pro Ecclesiis Orientalibus, etc.'.

Si può dunque asserire che vi era già un materiale molto abbondante, il quale esigeva senz'altro la revisione e l'aggiornamento del Codice anche orientale.

66 La Congregazione per le Chiese Orientali ha piena competenza per le questioni che riguardano gli orientali, ma anche altre congregazioni possono in certi casi essere competenti: cf. studi citati nella nota 23; Const. Apost. *Regimini Ecclesiae Universae*, AAS 59 (1967) 885-928, n. 41-45.

67 Secondo il Codice latino, can. 6, questi documenti sono abrogati per l'uno o l'altro motivo, ma questa abrogazione, a norma del can. 1, non vale per gli orientali.

Il contrario sarebbe d'altronde assurdo, perché in questo caso lo *ius vigens* degli orientali cattolici regredirebbe allo stato anteriore al Vaticano II, con annullamento dell'aggiornamento proposto e realizzato dai documenti in questione.

### 3. LA REVISIONE DEL CODICE

#### a) *La Commissione per la revisione del Codice*

Il Cardinale G. Villot, Segretario di Stato, scrisse il 10 giugno 1972 al Cardinale Giuseppe Parecattil, Arcivescovo Metropolita di Ernakulam per i Siro Malabaresi, con riferimento a quanto gli era già stato anteriormente comunicato, così dice la lettera, e cioè che Paolo VI aveva costituito una Commissione Pontificia per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, e lo aveva nominato Presidente della medesima<sup>68</sup>. Dopo avergli esplicitato i compiti della Commissione, il Segretario di Stato precisava che con la costituzione di questa nuova Commissione 'veniva a cessare la precedente benemerita Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale'<sup>69</sup>.

La lettera prosegue con l'elenco dei membri, l'indicazione del Vice-Presidente<sup>70</sup> e del Pro-Segretario<sup>71</sup>, e si conclude con i convenevoli d'uso.

La lettera citata è stata pubblicata dalla Commissione stessa in *Nuntia*<sup>72</sup> come documento della propria istituzione, premettendo inoltre che 'la Commissione è stata istituita con lettera del Segretario di Stato di Sua Santità il Sig. Card. Giovanni Villot al Card. Giuseppe Parecattil, nominato Presidente della Commissione'.

La cosa non è precisa, perché con detta lettera Paolo VI (né tanto meno il Card. Villot) non 'istituisce' la Commissione.

Poiché lo scrivente si limita a far sapere al destinatario che, 'come (gli) è già stato comunicato, il Santo Padre *si è degnato di costituire*' la Commissione, possiamo concludere che l'aveva già costituita. La lettera non sarebbe dunque il documento costitutivo, ma piuttosto la comunicazione scritta di una notizia anteriormente già data, forse verbalmente, al medesimo Cardinale Parecattil; con questa lettera, destinata alla divulgazione (è ovvio che, in caso

68 Il Cardinale Joseph Parecattil, nato il 1° aprile 1912, rimase Presidente della Commissione fino al decesso, avvenuto il 20 febbraio 1987; mentre terminò questo studio, a metà agosto 1987, non gli è stato ancora designato alcun successore.

69 La Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale contava allora soltanto sette membri, cioè cinque cardinali, tre dei quali, fra cui il Parecattil, erano orientali, e due patriarchi non cardinali. L'ufficio di Presidente era vacante. Era Assistente il P. Daniele Faltin, o.f.m. conv., e contava quattro consultori (cf. *Annuario Pontificio* 1972, 1006).

70 Primo Vice Presidente fu Mons. Clément Ignace Mansourati, siro (1972-1977), decesso l'11 agosto 1982; gli successe Mons. Mirosław Marusyn, ucraino (1977-1982), poi segretario della Congregazione per le Chiese Orientali; infine, dal 1982 è Vice Presidente Mons. Emiel Eid, maronita.

Né la nomina del Presidente né quelle dei Vice Presidenti appaiono sugli *Acta Apostolicae Sedis*; cf., invece, gli *Annuari Pontifici*, dal 1973 ad oggi, e poi *Nuntia*, 1 (1975) 11; 5 (1977) 67; 15 (1982) 101.

71 Pro-Segretario e poi, sino ad oggi, Segretario, lo è P. Ivan Zuzek, S.I., cf. AAS 69 (1977) 684; *Nuntia* 1 (1975) 11; 5 (1977) 67.

72 Sia a p. 2 del fascicolo preliminare, uscito nel 1973, che nel fascicolo ufficialmente presentato come primo, cioè *Nuntia* 1 (1975) 11. Quest'ultimo fascicolo è molto importante per le notizie relative agli inizi della Commissione.

diverso, la Commissione non l'avrebbe certo pubblicata su *Nuntia*), il Segretario di Stato ha reso di pubblica ragione un atto già compiuto da Paolo VI <sup>73</sup>.

Quel medesimo atto, secondo la lettera, implica la soppressione ('viene a cessare') della 'benemerita' Commissione, eretta a suo tempo, come si è visto <sup>74</sup>, con una Notificazione di Pio XI, e che dall'anno dopo non figura più nell'Annuario Pontificio.

L'anno dopo, e precisamente in data 15 settembre 1973, quando l'ufficio di presidenza con relativa segreteria aveva già preso possesso dei locali della soppressa Commissione per la redazione del Codice orientale ed aveva avviato l'esame dei documenti conservati in quell'archivio, furono nominati i primi consultori <sup>75</sup>. La presidenza, preso contatto con loro, li distribuì in dieci gruppi di studio e la Commissione si mise subito all'opera.

Il 'coetus centralis', riunitosi a partire dal 3 dicembre di quello stesso anno 1973, partendo da una proposta redatta dal Pontificio Istituto di Studi Orientali, preparò una bozza di principi per la revisione del Codice. Essa fu sottoposta alla prima (e sinora unica) riunione plenaria dei membri della Commissione, tenuta nei giorni 18-23 marzo 1974 <sup>76</sup>.

Nel frattempo, e cioè il 16 novembre 1972, Paolo VI aveva nominato il Cardinale Parecattil membro della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico (latino), ormai in piena attività <sup>77</sup>.

Per volere del Papa il gruppo di studio per la *Lex Ecclesiae Fundamental*, istituito in seno a quella Commissione il 27 aprile 1967 e presieduto dallo stesso Card. Felici, divenne un 'coetus mixtus', per l'inclusione dello stesso Card. Parecattil e di alcuni consultori della Commissione orientale. Il 'coetus' incominciò a funzionare in questa nuova composizione dalla sua ottava seduta di lavoro, tenuta nei giorni 23-26 aprile 1974 <sup>78</sup>.

#### b) *L'approvazione dei principi per la revisione del CICO*

La riunione plenaria procedette dunque all'esame e all'approvazione dei già ricordati principi di revisione <sup>79</sup>.

Come si può rilevare dagli stessi titoli <sup>80</sup>, vi sono norme di carattere ge-

<sup>73</sup> *Annuario Pontificio* 1973, 1417: «Istituita... il 10 giugno 1972 —in sostituzione della Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale creata da S.S. Pio XI il 1° luglio 1935— ...».

<sup>74</sup> Cf. *supra*, nota 27.

<sup>75</sup> Cf. *Nuntia* 1 (1975) 12-19; anche AAS 65 (1975) 519-521, che dà tuttavia la data del 24 settembre 1973.

<sup>76</sup> Cf. *Nuntia* 1 (1975) 18; G. Orioli, 'I lavori della Commissione dalla sua istituzione al 21 giugno 1975', *ibid.*, 20-22.

<sup>77</sup> Cf. AAS 64 (1972) 744.

<sup>78</sup> Cf. *Nuntia* 1 (1975) 19; *Communicationes* 6 (1974) 59 s., 199-201.

<sup>79</sup> 'I Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale' sono stati pubblicati in *Nuntia* 3 (1976) 3-10 (testo originale italiano); 11-17 (trad. francese); 18-24 (trad. inglese).

<sup>80</sup> I vari principi si susseguono nel seguente ordine: Proemio - Codice unico per le Chiese orientali cattoliche - Carattere orientale del C.I.C.O. - Carattere ecumenico - Natura giuridica - Carattere pastorale - Il principio di sussidiarietà - Riti e Chiese particolari - I Laici - Canonici 'de processibus' - Canonici 'de delictis'.

nerale, valide per ogni codificazione canonica, come quelle riguardanti la natura giuridica del CICO ovvero la sua pastoralità, ed altre che hanno particolare riferimento alle Chiese orientali; mi soffermerò un po' su queste ultime.

Il lavoro di codificazione, in quanto tende a fissare una normativa comune, parrebbe contrastare con il rispetto dell'individualità di ciascuna Chiesa sui iuris: si tratta infatti di Chiese 'rituali', caratterizzate da un proprio rito, cioè da un proprio patrimonio non solo liturgico, ma anche spirituale e disciplinare.

Questa caratterizzazione disciplinare parrebbe escludere a priori la possibilità di una legislazione comune, cioè della promulgazione di un *codice unico* per tutte le Chiese orientali cattoliche, ma non è così, a motivo di quanto tutte queste Chiese hanno in comune: dalla tradizione apostolica, dai canoni dei Concili e sinodi orientali, dalle collezioni canoniche orientali e dalle norme consuetudinarie è possibile trarre un complesso di norme comuni alle Chiese orientali, di cui non poche sono di carattere universale, e pertanto comuni anche alla Chiesa latina<sup>81</sup>.

La possibilità, l'opportunità e l'utilità di una codificazione comune sono d'altronde già state provate dai canoni promulgati da Pio XII; tuttavia, per evitare che un'uniformità troppo spinta faccia sorgere dei contrasti con la disciplina particolare di determinate Chiese e, comunque, per evitare che essa soffochi le individualità, occorrerà che il nuovo Codice lasci ampio spazio a ciascuna Chiesa di manifestare le proprie peculiarità.

Una seconda questione di rilievo riguarda i soggetti passivi del Codice.

Dopo il Vaticano II, pare evidente che il Codice debba riguardare soltanto gli *orientali cattolici*, come essi soli riguarda il Decreto Conciliare *Orientalium Ecclesiarum*, senonché la problematica anteriore al Concilio rende necessario un chiarimento in proposito.

Come è noto, era stata sollevata a suo tempo la questione, se il CIC (del 1917) vincolasse anche i protestanti; la medesima questione venne sollevata a riguardo degli ortodossi, con riferimento sia al CIC che alla legislazione delle Chiese orientali cattoliche.

Prima del Vaticano II canonisti insigni, come Herman<sup>82</sup> e Coussa<sup>83</sup>, erano per l'affermativa; dopo il Vaticano II scrisse Pujol asserendo che Pio XII

81 Cf. *Nuntia* 3 (1976) 3; per le fonti, cf. C. de Clercq, *Fontes iuridici Ecclesiarum Orientalium* (Romae 1967).

82 Cf. Ae. Herman, 'Regunturne Orientales dissidentes legibus matrimonialibus Ecclesiae latinae?', *Periodica* 27 (1938) 7-20; Idem, 'Adnotationes ad motu proprio «Crebrae allatae sunt», ibid 38 (1949) 93-125; Idem, 'Quibus legibus subiciantur Dissidentes rituum orientalium', *Il Diritto Ecclesiastico* 62 (1954) 1043-1058.

83 Cf. A. Coussa, *Epitome praelectionum de Iure Ecclesiastico Orientali* (Roma 1948) 20-27. Scrive quest'A. (p. 20): 'Baptismate enim homo constituitur persona in Ecclesia Christi cum omnibus christianorum iuribus et officiis... Quaerenti: quanam sunt istae leges, responderi potest: I - Leges quae in suo Ritu, ante separationem vigeant; II - Non autem illae quas dedit hierarchia dissidens...; III - Leges communes (sive ante separationem sive post eam) universae catholicae Ecclesiae vel universae Ecclesiae Rituum orientalium; IV - Leges quaedam ab hierarchia Ritus catholici qui Dissidentium Ritui respondet datae'.

non aveva indirizzato la sua legislazione agli ortodossi<sup>84</sup>; la questione comunque fu risolta da Paolo VI in quest'ultimo senso il 18 ottobre 1968<sup>85</sup>.

Ma una discussione sull'argomento non può più ignorare i testi, molto chiari, del Vaticano II, e cioè, sul piano teologico, quanto asserisce la Nota explicativa praevia della *Lumen Gentium* e, su quello pratico, quanto asserisce il Decreto *Unitatis Redintegratio*.

Per la prima occorre vederne il 'N. B.' finale mentre, per il secondo, ricordo che il N. 16, 'ad omne dubium tollendum', asserisce che le Chiese orientali (sta parlando di quelle non cattoliche) hanno la facoltà di reggersi secondo la propria disciplina, 'utpote indoli suorum fidelium magis congruas atque bono animarum consulendo aptiores'<sup>86</sup>.

Gli ambienti interessati al dialogo con gli ortodossi vorrebbero che il Codice non dica soltanto che esso vale per i soli orientali cattolici<sup>87</sup>, ma si chiede che venga specificato che esso contempla la situazione presente e che si rivolge, pertanto, agli orientali che sono *oggi* cattolici. Questo, affinché sia chiaro alle Chiese ortodosse oggi in dialogo con la Chiesa cattolica che la sede di Roma non intende imporre, fra le condizioni per il ristabilimento di una piena comunione, l'accettazione di questa legislazione canonica.

La questione è molto delicata perché in realtà la presente Commissione, pur avendo sempre ben chiaro il fatto che il codice riguarda soltanto i cattolici, allarga spesso lo sguardo oltre le reali presenti condizioni delle Chiese cattoliche orientali, cercando di mettere a fuoco un'auspicata situazione futura, in cui le grandi comunità oggi ortodosse costituiscano delle Chiese sui iuris in piena comunione con la sede romana, cioè pienamente inserite nella Chiesa cattolica.

84 Cf. C. Pujol, 'Orientales ab Ecclesia catholica seiuncti tenentur novo iure canonico a Pio XII promulgato?', *Orientalia Christiana Periodica* 32 (1966) 78-110.

85 Nel 1964 il S. Ufficio pose alla Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale il seguente quesito: 'Utrum in decreto *Crebrae allatae* verbum 'christifideles' tantummodo catholicos complectatur an etiam schismaticos orientales'.

La Commissione non volle risolvere il dubbio e rispose il 23 marzo 1964: 'pro nunc non expedit et dilata'.

Urgendo la questione, Paolo VI ne affidò la questione ad un'apposita commissione cardinalizia che rispose il 24 febbraio 1966: «Negative ad Ium et affirmative ad IIum: hoc est voce 'christifideles' comprehendi non modo catholicos, sed etiam dissidentes orientales'.

Questa risposta venne comunicata il 14 marzo 1966 ai Dicasteri e Tribunali interessati della Curia romana.

Essendo sorte difficoltà alla Romana Rota, Paolo VI pose il quesito ad una nuova commissione cardinalizia, la quale si riunì il 23 settembre 1968 presso la sede della Congregazione per le Chiese Orientali e 'declaravit sub voce *christifideles* comprehendi solos catholicos orientales, non vero dissidentes orientales'.

Questa risposta venne approvata da Paolo VI il 18 ottobre 1968.

Di tutto ciò non ho trovato alcuna traccia negli *Acta Apostolicae Sedis*, mentre l'intera notizia è tratta da D. Staffa, 'De validitate matrimonii initi inter partem orthodoxam et partem protestantem baptizatam', *Periodica* 62 (1973) 25 s.

86 Cf. J. Prader, 'Disputationes coetus Consultorum «de lege matrimoniali applicanda»', *Nuntia* 5 (1977) 52-62; Idem, 'De iure quo regitur matrimonium baptizatorum acatholicorum: ius conditum et ius condendum', *Periodica* 67 (1978) 127-143.

87 Cf. *Schema C.I.C.O. can. 1.*

L'apertura verso gli ortodossi e l'ansia di un costante avvicinamento ha inoltre suggerito la norma che invita a tener conto della loro disciplina<sup>88</sup>.

Vi sono poi delle norme che impegnano la Commissione ad esaminare la nozione di 'Rito' e viene formulato l'invito a concordare una nuova terminologia per designare le 'varie Chiese Particolari dell'Oriente e dell'Occidente': qui viene dunque sollevato il problema terminologico di cui ho trattato all'inizio di questo studio, risolto con l'adozione della locuzione 'Ecclesia ritualis sui iuris'.

A proposito del verbo 'concordare' che abbiamo ora incontrato, vorrei notare il pensiero della Commissione orientale a riguardo dei *rapporti tra il CIC ed il CICO*.

La direttiva relativa all'esistenza di elementi comuni a tutte le Chiese, si conclude con il seguente testo: 'Per quanto riguarda gli elementi comuni del Codice Orientale con quello della Chiesa Occidentale, soprattutto nelle materie sopra e interrituali e nella terminologia, è sommamente auspicabile che si prendano misure atte ad uno scambio efficace delle opinioni tra le due Commissioni e si abbia una formulazione in comune dei testi giuridici relativi'<sup>89</sup>; l'invito alla collaborazione ritorna, come si è visto, a proposito della terminologia da usarsi 'per designare le varie Chiese Particolari'; infine, trattando del diritto processuale, si dice testualmente: 'Si desidera che tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali'<sup>90</sup>.

Stando alle notizie pubblicate sia dalla Commissione latina in *Communiationes* che da quella orientale in *Nuntia*, il caso ufficiale di collaborazione tra le due commissioni nel 'coetus mixtus' per la L.E.F., di cui ho già parlato, non ha avuto altri riscontri, sebbene gli argomenti comuni ai due codici siano tanti e lo stesso CIC abbia coinvolto a più riprese gli orientali cattolici<sup>91</sup>.

88 Dev'essere questo il senso della norma relativa al 'Carattere ecumenico del C.I.C.O.', *Nuntia* 3 (1976) 5.

Essa consta di quattro paragrafi (soltanto tre nella traduzione francese, che del secondo e del terzo ne fa uno solo). Il primo asserisce che il futuro Codice dichiarerà di valere soltanto per gli orientali cattolici. Il secondo invita i redattori del Codice a pensare 'in primo luogo' al progresso delle Chiese orientali cattoliche (cita OE 1) con riferimento sia al 'bene delle anime' che allo 'speciale ufficio' delle Chiese orientali cattoliche (e cita OE 24 facendo altresì un riferimento generico al Decreto *Unitatis Redintegratio*).

Mi è meno chiaro quanto viene dopo, nel terzo paragrafo: fatto nuovamente riferimento al suddetto 'ufficio', si invita a tenere in debita considerazione, 'nella speranza di una sempre maggiore unità del diritto canonico di tutte le Chiese orientali', non la disciplina vigente presso gli orientali ortodossi, come e si sarebbe dovuto attendere, ma l'*aggiornamento* al quale esse tendono.

Mi è ugualmente poco chiaro il quarto paragrafo, che dice testualmente: 'Perciò il Codice riguardo alle Chiese ortodosse deve essere ispirato dalle parole di Paolo VI... e dal testo conciliare sul «diritto di reggersi secondo le proprie discipline...».

Il testo di base, proposto dalla Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale e pubblicato nel fascicolo preliminare di *Nuntia* a p. 25, leggermente più ampio, è molto più chiaro di quello definitivo.

89 Cf. 'Codice unico per le Chiese orientali cattoliche' n. 5, *Nuntia* citato nella nota 79, p. 4.

90 'Canoni «de processibus»', n. 2, *ibid.* 9.

91 Cf. Bucci, 'Il C.I.C.O. nella storia' citato nella nota 16, pp. 420-424; M. Brogi, 'I Cattolici orientali nel Codex Iuris Canonici', *Antonianum* 58 (1983) 218-243; V. J. Pospishil - J. D. Faris, *The New Latin Code of Canon Law and Eastern Catholics* (New York 1984).

c) *I lavori di revisione*

La Commissione si è dunque posta subito all'opera, partendo dal *Codex Iuris Canonici Orientalis*, tanto nelle parti già promulgate che in quelle non promulgate.

I testi, riveduti in base ai principi del Vaticano II e tenendo presenti le norme direttive già incontrate, formarono vari schemi, i quali vennero inviati ad organismi centrali della Chiesa, alle autorità ecclesiastiche orientali ed a centri di studio, e poi pubblicati su *Nuntia*.

Questi schemi furono riveduti in base alle osservazioni delle persone e degli organismi consultati, e nuovamente pubblicati, sempre su *Nuntia*<sup>92</sup>.

Negli ultimi tempi entrò in funzione un 'coetus de coordinatione', che riguardò l'intero codice, al fine di unificarne la terminologia ed eliminare eventuali contraddizioni<sup>93</sup>; finalmente, in data del 17 ottobre 1986, il testo così riveduto è stato inviato ai membri della Commissione<sup>94</sup>: lo schema conta 1561 canoni, distribuiti in trenta titoli<sup>95</sup>.

Molti dei destinatari avevano già avuto occasione di conoscere i testi precedenti e di pronunziarsi al riguardo, ma è questa la prima volta, dopo la riunione plenaria del marzo 1974, in cui i membri vengono consultati in quanto tali<sup>96</sup>.

La Segreteria della Commissione attende le loro osservazioni per esaminarle, procedere agli ultimi emendamenti, ed infine presentare il testo alla loro votazione.

Dopo questa votazione e gli emendamenti eventualmente decisi in Aula, la Commissione avrà esaurito l'incarico ad essa affidato ed il testo sarà presentato al Romano Pontefice. Toccherà a lui, in quanto legislatore supremo, decidere sul resto della procedura, in vista della promulgazione.

92 I singoli schemi furono così pubblicati: 1) '*De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalis*' (titoli I-VIII), pubblicato in *Nuntia* 19 (1984) 3-92, e poi 22 (1986) 3-124 e 23 (1986) 3-104; 2) '*De clericis, laicis et consociationibus*' (titoli IX, X e XII), ibid. 13 (1981) 81-119 e poi 20 (1985) 59-127 e 21 (1985) 3-39; 3) '*De monachis ceterisque religiosis necnon de sodalibus aliorum institutorum vitae consecratae*' (titolo XI), ibid. 11 (1980) 3-53 e poi 16 (1983) 1-108; 4) '*De cultu divino et praesertim de sacramentis*' (titolo XV), ibid. 10 (1980) 3-64 e poi 15 (1982) 3-97; 5) '*De magisterio ecclesiastico*' (titoli XIII, XIV, XVI e XVII), ibid., 12 (1981) 3-36 e poi 17 (1983) 3-65; 6) '*De tutela iurium seu de processibus*' (titoli XIII, XXVI e XXI), ibid., 14 (1982) 3-106 e poi 21 (1985) 40-65; 7) '*De sanctionibus poenalibus*' (titolo XXVII), ibid., 13 (1981) 59-80 e poi 20 (1985) 3-58; 8) '*De bonis temporalibus et de normis generalibus*' (titoli XVIII, XXII e XXVIII), ibid., 13 (1981) 3-57 e poi 18 (1984) 3-95; NB.: I fascicoli sono qui elencati con i titoli dati loro in *Nuntia* 11 (1980) 85-88; spesso detti titoli sono stati in seguito modificati, salvo rimanendo il contenuto dei singoli fascicoli.

93 Cf. 'Criteri e traccia di lavoro del «coetus de coordinatione»', *Nuntia* 21 (1985) 66-79.

94 Cf. nota 8.

95 Per il contenuto e la disposizione dei trenta titoli, cf. *Nuntia* 9 (1979) 91 s., 11 (1980) 85-87; 19 (1984) 3; 23 (1986) 117 s.

96 Cf. i vari fascicoli di *Nuntia*, ed ivi, in particolare, le brevi relazioni annuali e quelle più ampie presentate in Aula del Sinodo dei Vescovi.

d) *L'ampiezza del diritto particolare*

Ho trattato del diritto particolare all'inizio di questo studio ed ho brevemente commentato in uno dei paragrafi che precedono la norma direttiva che chiede al futuro Codice di lasciare ampio spazio al diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris.

Credo di poter asserire, allo stato attuale dei lavori, che la Commissione abbia pienamente rispettato questa direttiva; i riferimenti alle legislazioni particolari sono numerosi, e riguardano i campi più vari, si può anzi dire che dentro la struttura unitaria tracciata dal Codice a grandi linee, e che impone una maggiore uniformità in alcuni settori (struttura gerarchica delle singole Chiese, diritto matrimoniale, processuale e penale), ve ne sono tanti altri in cui può emergere l'individualità di ciascuna Chiesa sui iuris<sup>97</sup>.

e) *Le relazioni interecclesiali*

La diffusione dei fedeli orientali per tutto il mondo rende sempre più facili, e talvolta anche inevitabili, i contatti con i fedeli di una Chiesa diversa dalla propria, per cui il Codice non si limita a determinare le norme interne di ciascuna Chiesa, ma contiene anche delle norme relative ai rapporti interecclesiali<sup>98</sup>.

Detti rapporti si possono considerare in tre situazioni:

1. Rapporti tra Chiese orientali cattoliche.
2. Rapporti tra una o più Chiese orientali cattoliche e la Chiesa latina.
3. Rapporti tra una o più Chiese orientali cattoliche e una o più Chiese orientali ortodosse.

All'interno di ciascuna situazione si possono poi considerare tre livelli:

1. Rapporti tra le gerarchie.
2. Rapporti tra le gerarchie di una parte, ed i fedeli dell'altra.
3. Rapporti tra fedeli.

Comunque, possiamo dire che a tutti e tre i livelli vengono coinvolte non solo alcune persone, ma le loro stesse Chiese.

1. *Rapporti tra Chiese orientali cattoliche*: poiché le Chiese orientali cattoliche saranno ugualmente soggette ad un medesimo Codice di diritto canonico, la cosa non presenta particolari difficoltà.

I casi più importanti riguardano le relazioni tra più gerarchi con giurisdizione su uno stesso territorio<sup>99</sup>; il rapporto tra un fedele privo di Gerarca o di parroco della propria Chiesa sui iuris ed il parroco o il Gerarca alla cui

97 Cf. Brogi, 'Particular Law' citato nella nota 13, pp. 94-99.

98 Con riferimento a quanto è stato detto a proposito della locuzione 'Ecclesia sui iuris', l'aggettivo 'interecclesiale' è preferibile al noto e diffuso, ma impreciso, 'interrituale'.

99 Cf. *schema C.I.C.O.* can. 83, 200, 320; Brogi, 'Sinodi Patriarcali', citato nella nota 52.

giurisdizione è sottoposto<sup>100</sup>; i matrimoni misti con le loro conseguenze in fatto di competenza del sacerdote assistente, di rapporti interecclesiali degli sposi, chiesa di ascrizione dei figli, etc.<sup>101</sup>.

2. *Rapporti con la Chiesa latina*: i casi pratici sono quelli stessi esposti a riguardo delle Chiese orientali, ma vi è la particolarità che la Chiesa latina, seppure soggetta all'autorità del Romano Pontefice, legislatore supremo e promulgatore del Codice orientale, non è di per sé soggetta al Codice in preparazione, in quanto destinato agli orientali.

Ciò fa sentire la necessità che il legislatore supremo, considerata la frequenza e la possibile intimità dei rapporti tra orientali e latini, a tutti i livelli, emetta delle norme che regolino questi rapporti, occorre cioè nella Chiesa cattolica una legislazione che regoli le relazioni interecclesiali, anche nei rapporti tra orientali e latini.

Pio XII aveva cercato di risolvere il problema inserendo nei canoni destinati alle Chiese orientali alcune norme riguardanti i latini.

Possiamo qui citare, dal Motu Proprio *Cleri Sanctitati*: i) can. 1-15 relativi all'ammissione in una determinata Chiesa sui iuris o al passaggio da una Chiesa all'altra, ii) can. 22 sulla determinazione del Gerarca di ogni fedele, il can. 406, che fa obbligo ad ogni vescovo latino che abbia nella propria diocesi dei fedeli orientali, di riferirne alla Congregazione per le Chiese Orientali, etc.

Dal Motu Proprio *Postquam Apostolicis Litteris* ricordo i can. 5 e 74 relativi alla costituzione di case orientali e all'ammissione di candidati orientali in istituti religiosi latini, ed infine, dal Motu Proprio *Crebrae allatae*, i can. 86-88 sulle possibili differenze rituali tra il sacerdote assistente e la coppia di sposi, ovvero all'interno stesso della coppia.

Nei canoni qui citati viene fatto riferimento alla diversità rituale e viene spesso esplicitamente citato il rito latino<sup>102</sup>.

Il fatto tuttavia che i quattro Motu Proprio di promulgazione siano indirizzati alle Gerarchie cattoliche orientali parrebbe aver giustificato la scarsa attenzione prestata loro dai latini, nonostante la pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis*<sup>103</sup>.

Anche il CIC, apparentemente indirizzato ai soli latini, non poté evitare di legiferare a riguardo degli orientali, seppure senza aver esaurito l'argomento<sup>104</sup>.

L'inevitabilità dei rapporti interecclesiali costringe dunque il Codice orien-

100 Cf. *schema* C.I.C.O. can. 912; C. Pujol, 'Distinctio inter «Ritum» et «iurisdictionem»', *Periodica* 70 (1981) 193-219; Idem, 'Conditio fidelis orientalis ritus extra suum territorium', *ibid.*, 73 (1984) 489-504.

101 Cf. *Schema* C.I.C.O. can. 28-37, 824; Mudryj, *De transitu* citato nella nota 9.

102 Cf. ad esempio Motu Proprio *Cleri Sanctitati* can. 15: 'Praescriptis can... tenentur clerici et fideles cuiusvis ritus, latinis haud exclusis', oppure can. 406: 'Episcopi, latini quoque ritus, etc'.

103 Cf. M. Brogi, 'Ammissione di candidati di rito orientale in Istituti Religiosi latini', *Antonianum* 54 (1979) 701-732.

104 Cf. Brogi, 'I cattolici orientali' e Pospishil - Faris', *The New Latin Code*, citati nella nota 91.

tale a coinvolgere i latini<sup>105</sup>; esso è vincolato, per i casi già contemplati dal CIC, da quanto è ivi stabilito, sempre che il Romano Pontefice non disponga il cambiamento di qualcuna delle norme promulgate nel 1983, ma diviene a sua volta vincolante per i latini per le situazioni non contemplate in quel Codice<sup>106</sup>.

Per rendere efficaci queste determinazioni, occorrerà che il Romano Pontefice, oltre ad approvare quanto nel Codice coinvolgerà i latini, usi del promulgare il Codice orientale una formula che inviti la Chiesa latina e prenderne conoscenza non solo per rispettare i diritti e i doveri degli orientali, ma anche per sottostare alle norme che la possono riguardare, senza che ciò possa parere una *diminutio capitis* per i latini, giacché autore della norma è pur sempre il Papa.

L'estensione della competenza del Codice orientale è d'altra parte in piena armonia con il metodo seguito dai Papi, da Pio IX a Paolo VI, i quali hanno dato alla congregazione per gli orientali, comunque denominata, piena giurisdizione non solo sulle questioni riguardanti gli orientali, ma anche su quelle miste, *'quae scilicet sive rei sive personarum ratione latinis quoque attingant'*<sup>107</sup>.

Tutto ciò pare necessario perché l'unica alternativa sarebbe la promulgazione da parte del Romano Pontefice di un terzo codice (CICI = Codex iuris canonici interecclesialis?), cosa da ovviamente escludere, e spiega perché sarebbe

105 *Schema C.I.C.O.* can. 1: *'Canones huius Codicis omnes et solas Ecclesias orientales catholicas respiciunt, nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attingunt, expresse aliud statutur'*.

106 Detto questo, debbo aggiungere che non tutte le situazioni realizzabili possono facilmente essere prese in considerazione dalla norma generale. Così, ad esempio, se un cattolico orientale venisse dal Medio Oriente in un paese europeo nel quale non ci sia la sua gerarchia, né tanti altri fedeli della sua Chiesa, da aver dato luogo ad un loro formale affidamento alla gerarchia di un'altra Chiesa rituale, latina ovvero orientale, e si volesse sposare con un'israelita, nessun sacerdote cattolico avrebbe la facoltà di assistere al suo matrimonio, perché nessun ordinario o parroco lo avrebbe per suddito, e nessuno di loro sarebbe del rito di uno degli sposi, né dello sposo, perché è questa la mia ipotesi, né della sposa, in quanto non battezzata: vengono così a mancare ambedue le condizioni alternativa tassativamente richieste dal CIC can. 1109.

Aggiungo che non si tratta di un caso meramente ipotetico, seppure in quello realmente avvenuto la sposa acattolica, in quanto protestante, fu considerata di rito latino, rendendo così competenti il vescovo ed il parroco latino. Ma, se fosse stata israelita, il caso sarebbe stato insolubile.

Purtroppo, nemmeno lo schema C.I.C.O., almeno fino a questo momento, può dettare una soluzione al caso.

107 Così infatti già Pio IX, nella Lettera Apostolica *Romani Pontifices* del 6 gennaio 1862, di erezione della Congregazione de Propaganda. Fide *'pro negotiis ritus orientalis'*, pubblicata in Pii IX P. M. *Acta*, I, 3, 402-416. Leggiamo a p. 402: *'Nova Congregatio a Nobis instituta omnia Orientalium negotia, etiamsi mixta, quae scilicet sive rei, sive personarum ratione Latinis attingant, tractare debedit'*.

Il brano ritorna nel *Motu Proprio Dei Providentis* di Benedetto XV, del 1° maggio 1917, di erezione della Congregazione *'pro Ecclesia Orientali'*, cf. AAS 9 (1917) 529-531, e poi lo ritroviamo nel CIC del 1917, can. 257.

Passando a Pio XII, cito il *Motu Proprio Cleri Sanctitatis*, can. 195, per poi passare a Paolo VI, il quale riprende la prescrizione nella costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967, di riforma della Curia romana, promulgata in AAS 59 (1967) 885-928. La Costituzione Apostolica modifica il nome della Congregazione, che diviene *'pro Ecclesiis Orientalibus'*, e ne tratta nel cap. II della parte III (nn. 41-45, pp. 899 s.); cf. Del Re, *La Curia Romana*<sup>3</sup> citato nella nota 16, pp. 102-112; M. Brogi, *'S. Congregazione per le Chiese Orientali'*, *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol VIII (in corso di stampa).

stato auspicabile che le norme che riguardano orientali e latini nei loro reciproci rapporti, ancor più delle norme parallele, che riguardano cioè, separatamente, sia gli orientali che i latini, fossero state concordate dalle due commissioni. Come si è visto, pare che ciò non sia accaduto.

Il contrario, auspicato dalle norme direttive del CICO, avrebbe invece permesso una maggior completezza della materia trattata ed una maggior armonia tra le norme che potremmo chiamare intraecclesiali, e quelle interecclesiali.

3. *Rapporti con gli ortodossi*: questa terza situazione si differenzia dalle altre due perché l'altra parte non è soggetta all'autorità del Romano Pontefice.

In questo caso, il Codice si deve limitare a dettare una norma di comportamento per gli orientali cattolici che entrano in contatto con gli ortodossi o a specificare quale rilievo debba avere la normativa di una Chiesa ortodossa nell'ordinamento canonico della Chiesa cattolica.

Troviamo nel CIC alcuni esempi del primo comportamento, come nel can. 844 relativo alla 'communicatio in sacris': nel § 3 le Chiese orientali 'quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent' divengono il punto di riferimento per il giudizio sulla validità della disciplina sacramentale delle altre Chiese non cattoliche; nel can. 869 § 2 è espressa la presunzione di validità dei battesimi amministrati dai non cattolici, etc.<sup>108</sup>.

Lo schema del Codice orientale prospetta tuttavia la regolamentazione di alcuni aspetti nuovi, dichiarando ad esempio l'invalidità dell'ammissione in un istituto religioso di un candidato non cattolico<sup>109</sup> o dettando una normativa per l'ammissione nella Chiesa cattolica di un battezzato non cattolico<sup>110</sup>.

Quanto al rilievo che può avere nell'ordinamento canonico la disciplina degli ortodossi, si può citare il riconoscimento degli effetti giuridici delle ordinazioni presso gli ortodossi<sup>111</sup>, ed il riconoscimento della loro legge matrimoniale, quanto agli impedimenti<sup>112</sup> e quanto alla forma<sup>113</sup>.

108 Cf. Fortino, 'Diritto Canonico' citato nella nota 11.

109 Lo *Schema* C.I.C.O. propone infatti nel can. 448 la seguente norma: 'Firmis praescriptis typici, quae potiora exigunt, ad novitiatum valide admitti non possunt: 1° acatholicis'. Con questa formulazione vengono superate le possibili ambiguità del CIC che coi can. 597 e 643 non esclude esplicitamente la validità dell'ammissione di un candidato non cattolico (cf. can. 10).

110 Cf. *schema* C.I.C.O. can. 892-897 (si tratta del 'titulus XVII - De baptizatis acatholicis ad plenam communionem cum Ecclesia catholica convenientibus').

111 *Schema* C.I.C.O. can. 895: 'Clericus alicuius Ecclesiae orientalis acatholicae ad plenam communionem cum Ecclesia catholica conveniens potest proprium ordinem sacrum exercere secundum normas ab auctoritate competenti statutas, ...'.

112 *Schema* C.I.C.O. can. 775: 'In matrimonio ineundo inter partem catholicam et partem baptizatam acatholicam aut partem non baptizatam, quod attinet ad impedimenta, quae non sunt iuris divini, ius proprium utriusque partis sevetur, nisi iuri divino contrarium est'; e, inoltre, can. 776: 'Si Ecclesia iudicare debet de validitate matrimonii initi inter personas, quae legibus matrimonialibus mere ecclesiasticis non tenentur, normae sequentes servandae sunt: 1° quod attinet ad impedimenta, quae non sunt iuris divini, attendendum est ius, quo ipsae tenentur'.

113 *Schema* C.I.C.O. can. 776: 'Si Ecclesia iudicare debet... 2° quod attinet ad formam celebrationis matrimonii Ecclesia agnoscit quamlibet formam iure praescriptam vel admissam, cui partes tempore celebrationis matrimonii subiectae erant, dummodo consensus

## CONCLUSIONE

Le Chiese cattoliche sui iuris sono numerose. Quella latina ha avuto il suo primo Codice di diritto canonico nel 1917 ed il secondo nel 1983.

Per quelle orientali, nonostante la loro individualità, sono stati avviati gli studi per la redazione di un Codice comune e, prima del Vaticano II, detto Codice esisteva già, ma solo materialmente. Non formalmente, poiché ne erano state promulgate soltanto alcune parti.

Dopo il Vaticano II è stato avviato un lavoro di revisione, che è ora in uno stato molto avanzato.

L'ultimo schema mostra fedeltà ai principi comuni a tutte le Chiese orientali cattoliche e rispetto per le singole tradizioni, un rispetto che si manifesta nell'ampio spazio riservato al diritto particolare.

Il futuro codice dovrà in primo luogo promuovere l'aggiornamento ed il progresso spirituale delle Chiese orientali cattoliche.

Esso dovrà pure trattare ex professo dei rapporti interecclesiali, sia riprendendo la sostanza di quanto è già prescritto dal CIC, con eventuali aggiornamenti, sia ancora completandolo.

Per questo compito occorre che il Codice valga, per le materie miste, anche per i latini.

Il futuro codice dovrà anche prestare particolare attenzione agli ortodossi per tutte le possibili questioni miste, sia per determinare il comportamento dei cattolici nei loro riguardi che per indicare quale rilievo possa avere la legislazione di una Chiesa ortodossa nell'ordinamento canonico della Chiesa cattolica.

Come ho detto, tutto ciò è riscontrabile nello schema proposto dalla Commissione.

Esso tuttavia può e deve essere perfezionato: le osservazioni dei membri della Commissione erano attese per il 30 aprile 1987: è lecito sperare che presto se ne abbiano nuove notizie.

MARCO BROGI, OFM  
Pontificio Ateneo Antoniano. Roma

*expressus sit forma publica et, si una saltem pars est christifidelis alicuius Ecclesiae orientalis acatholicae, matrimonium ritu sacro celebratum sit'.*